

INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO

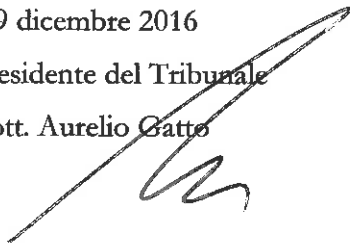
Istanza di liquidazione del compenso

La liquidazione presuppone necessariamente la presentazione di un'istanza, dovendosi pacificamente escludere un potere giudiziario di intervento officioso. Tale istanza va depositata attraverso la **piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia** (*Sistema Informativo dell'Amministrazione*) del Ministero della Giustizia, cosicchè il giudice può emettere il decreto di pagamento del compenso al difensore **solo dopo** il controllo sul rispetto di tali forme. Qualora la liquidazione venga chiesta secondo le forme di una qualsiasi istanza endoprocessuale attraverso il SICID (*Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale*), il giudice inviterà l'avvocato a **formalizzare l'istanza attraverso la piattaforma SIAMM**. Trattandosi di piattaforma utilizzata dal tribunale di Treviso, è dunque necessario presentare la **richiesta online** utilizzando il Sistema Liquidazioni Spese di Giustizia.

Poiché ai sensi dell'art. 83.3 bis il giudice deve emettere il decreto di pagamento contestualmente al provvedimento con cui definisce il giudizio, il difensore è onerato di depositare l'istanza **al più tardi** con la memoria di replica alla comparsa conclusionale ovvero in sede di discussione, a seconda della modalità decisoria rilevante. Va chiarito che **non si tratta di decadenza**, mancando la necessaria, specifica previsione normativa; difatti il d.P.R. n. 115/2002 contiene previsioni esplicite quando venga in rilievo una decadenza, come ad esempio nell'art. 71.2. Nondimeno all'avvocato viene chiesto di depositare l'istanza al più tardi **in occasione dell'ultima difesa processuale**, per consentire al giudice il pieno rispetto della norma in parola.

Treviso, 19 dicembre 2016

Il Presidente del Tribunale
Dott. Aurelio Gatto



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
avv. Massimo Sonego

